

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1966

(36<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari » (1425)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 405, 408
AUDISIO . . . . .	407
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero . . . . .	407
BONAFINI, relatore . . . . .	405

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Cerreti, D'Angelosante, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Montagnani Marrelli, Perugini, Ponte, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Moro è sostituito dal senatore Focaccia.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Oliva e per il commercio con l'estero Battista.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari » (1425) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il presente disegno di legge è stato già ampiamente discusso nella seduta del 1° dicembre scorso e in tale occasione fu nominata una Sottocommissione alla quale fu affidato il compito di studiare i numerosi problemi emersi nel corso del dibattito. Prego il relatore, senatore Bonafini, di volerci riferire sul lavoro svolto dalla Sottocommissione.

BONAFINI, relatore. La Sottocommissione si è riunita nella giornata di

ieri ed ha vagliato i vari problemi emersi nel dibattito che ha avuto luogo nella precedente seduta della 9ª Commissione. Sono state anche affrontate talune questioni di fondo che avrebbero potuto eventualmente concretarsi in emendamenti.

Debbo anzitutto ricordare che il presente disegno di legge fu motivo di ampia discussione, che si svolse in tre sedute, presso la Camera dei deputati; dalla stessa lettura degli stenografici appare come tutti i problemi di fondo e di riforma siano stati ampiamente trattati.

Anche alla Sottocommissione è stato possibile valutare il dubbio relativo alla costituzionalità del disegno di legge, espresso dal senatore Audisio. A questo scopo la Sottocommissione si è richiamata all'articolo 41 della Costituzione che, pur dichiarando la libertà di iniziativa privata nel campo economico (esso attribuisce indubbiamente una pretesa all'individuo, nei confronti dello Stato, alla esenzione da costrizioni legali), tuttavia stabilisce che l'iniziativa privata non è incontrollatamente libera. E questo risulta dallo stesso testo dell'articolo 41, già citato, laddove è detto: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Il secondo punto trattato e discusso dalla Sottocommissione si riferiva alla possibilità che l'Albo avesse la caratteristica di un albo chiuso o aperto. La preoccupazione dei vari Commissari era la seguente: se l'Albo fosse chiuso, si creerebbero delle strutture monopolistiche tali da danneggiare, in termini economici, i prezzi e le condizioni di vendita.

A tale questione si può rispondere in questi termini: il controllo preventivo di una impresa che svolge attività economica è reciproco: ogni albo può essere strumento di ordine per creare una categoria di lavoratori particolarmente selezionata. Questa selezione non vuole tendere ad un alto quantitativo, bensì qualificativo, onde far sì che i soggetti iscritti all'albo siano in possesso di tutte le condizioni richieste dagli interessi nazionali; per cui non vi è un numero

fissato di partecipanti all'Albo, ma esso è aperto a tutti coloro che rispondano a determinati requisiti. Tranquillizzati, quindi, i Commissari su questo punto, ritengo che si possa garantire a tutti i cittadini italiani la possibilità di essere iscritti a questo Albo, purchè in possesso dei requisiti fissati nell'articolo 5 del presente disegno di legge.

L'altro problema che era stato affacciato riguardava la impossibilità di ricorrere, non essendovi una seconda Commissione di appello, circa il modo secondo il quale i soggetti vengono iscritti all'Albo. Il Ministero del commercio con l'estero non ha possibilità giuridiche di rivedere le valutazioni che, in sede di Camera di commercio, sono state fatte circa la inclusione o l'esclusione dall'Albo di un cittadino italiano che vuole esportare. Di qui la necessità di costituire due Commissioni, una di merito e l'altra di appello, che garantiscano il cittadino sulla valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Osservazioni particolari erano state fatte dal senatore Jannuzzi in merito alla estensione delle limitazioni, a suo avviso esagerate. Egli aveva accennato al fatto che, ad esempio, per motivi di concubinage il cittadino non poteva essere iscritto all'Albo. Limitazioni di questo genere sono cadute in quanto lo stesso Codice penale indica con precisione le condizioni che impediscono ad un cittadino italiano di fare l'esportatore e di essere, pertanto, iscritto all'Albo. Queste condizioni non hanno nulla a che vedere con la situazione familiare del cittadino.

Per quanto riguarda le pene amministrative si erano manifestate, in seno alla Commissione, due tendenze: una diretta ad aumentare tali pene e l'altra a diminuirle. È evidente che un buon esportatore non può essere impaurito da un'ammenda, alta o bassa che sia; qui si tratta della qualifica del soggetto il quale è interessato continuamente ad una azione esportativa tale da conferirgli prestigio nel mondo commerciale internazionale. Pertanto nello stesso disegno di legge si è ritenuto di accennare ad ammende di portata media.

Il senatore Trabucchi, infine, aveva chiesto che fosse riesaminata la possibilità di

creare un Albo provvisorio. Nel corso della discussione avvenuta presso la Camera dei deputati in merito al presente disegno di legge era stata esaminata una tale possibilità, senonchè i colleghi deputati hanno ritenuto, all'unanimità, di depennare la possibilità di creare temporaneamente un Albo provvisorio.

Ragioni di urgenza impongono, pertanto, che il presente disegno di legge diventi esecutivo, perchè, non essendoci più la possibilità di un Albo provvisorio, gli interessi nazionali richiedono un'organizzazione precisa e soggetti qualificati, lasciando la possibilità di iscrizione all'Albo a tutti coloro che, nell'ambito degli articoli del presente disegno di legge, sperano di averne i requisiti.

Onorevoli colleghi, la discussione sul presente disegno di legge è già stata ampiamente svolta nella precedente seduta, nel corso della quale è stato possibile ottenere dal Ministro risposte pertinenti alle domande poste da alcuni membri di questa Commissione. Ritengo, pertanto, di poter dire che, data la natura tipicamente tecnica e quanto mai delicata della materia, qualora riteniate di dover presentare emendamenti, è necessario che questi siano redatti per iscritto affinchè ne sia possibile il vaglio presso la sede competente del Ministero e sia possibile prevedere quali ripercussioni potrebbero determinarsi nell'ambito della esportazione.

È qui presente l'onorevole Sottosegretario, senatore Battista, il quale ha seguito tutta la discussione che, in merito al presente disegno di legge, si è svolta presso l'altro ramo del Parlamento, e potrà, pertanto, fornirci assicurazioni a complemento di quelle già ricevute dall'onorevole Ministro.

A U D I S I O . In sede di Sottocommissione ho ascoltato quanto ci è stato riferito dall'onorevole Sottosegretario. Di fronte a certe dichiarazioni non intendiamo frapporre ostacoli all'*iter* del provvedimento, pur nutrendo ancora le stesse perplessità manifestate nel corso della precedente seduta su talune formulazioni.

Noi rinunciamo a presentare emendamenti; manteniamo, però, le riserve che abbia-

mo già manifestate, perchè le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo non ci convincono circa l'assoluta obiettività di applicazione delle norme contenute nel presente disegno di legge.

Se questo mio intervento può valere come anticipazione di voto, dichiaro, anche a nome degli altri colleghi di gruppo, che, di fronte a questa situazione, si asterremo dal votare.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Non ho molto da aggiungere all'ampia esposizione fatta dal senatore Bonafini; desidero soltanto ricordarvi, per quanto può valere, che presso l'altro ramo del Parlamento il presente disegno di legge, dopo essere stato a lungo dibattuto, è stato approvato all'unanimità da tutti i componenti la Commissione industria.

Il Ministero avrebbe interesse a che il disegno di legge fosse approvato senza emendamenti, tuttavia non ne fa una questione precisa anche perchè, pur avendo la Camera dei deputati proceduto con estrema coscienza e con una collaborazione veramente cordiale, può sempre essere sfuggito qualcosa: non per niente esistono due Camere e non una sola!

Vorrei, però, pregare la Commissione di limitarsi solo ed eventualmente a quegli errori evidenti che fossero sfuggiti all'attento vaglio della Camera dei deputati; in questo caso sarà lo stesso Governo ad accettare per primo l'emendamento. Qualora si trattasse invece di sensazioni o di questioni facilmente superabili in sede applicativa, sarei grato se si volesse approvare il provvedimento senza emendamenti.

Io ero favorevole alla creazione di un Albo provvisorio, ma dopo una discussione piuttosto lunga su questo argomento, cedetti al desiderio espresso dalla Commissione. Se mi domandate i motivi che hanno determinato la soppressione di questo Albo, io stesso non saprei dirveli in quanto non ne ho comprese le ragioni di fondo. Una delle preoccupazioni (manifestata soprattutto dai deputati della sinistra) era che attraverso questo Albo provvisorio si volesse tentare una discriminazione per cui ci sarebbero state

delle persone condannate a rimanere sempre nell'Albo provvisorio e altre destinate a passare, con tutti i diritti, in quello definitivo. Era una preoccupazione non giustificata dal testo del disegno di legge, in quanto in esso non si ammettevano discriminazioni, ma, dato che si trattava di un elemento non essenziale e sul quale si poteva soprassedere, il Governo, a mio nome, accettò l'emendamento oppressivo.

Sarei lieto — ripeto — che la Commissione ritenesse di poter approvare il presente disegno di legge senza apportare modifiche. La creazione di un Albo nazionale degli ortoflorofrutticoli tanto più si rende necessaria in quanto già esistono degli Albi provinciali, i quali hanno dato luogo ad una quantità enorme di inconvenienti a causa della difformità dei criteri seguiti da provincia a provincia: alcune provincie sono più benevole e altre più restrittive, e questo crea una notevole discriminazione di trattamento nei confronti degli operatori. A questo si aggiunga che l'Albo provinciale si presta ovviamente ad una differenziazione di trattamento: si conoscono un po' tutti nella stessa provincia ed è facile essere più o meno benevoli nei confronti di un operatore per ragioni che non hanno niente a che vedere con le sue capacità commerciali. Per ovviare a questo inconveniente, si prevede, nel presente disegno di legge, la istituzione di una Commissione, composta da persone molto autorevoli, per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, presso l'Istituto nazionale per il commercio estero; ed inoltre è prevista anche l'istituzione, presso il Ministero del commercio con l'estero, di un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, che sarà presieduto da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere. Non c'è dubbio che queste possono essere le Commissioni atte a giudicare nel modo più obiettivo, per lo meno per le personalità che le compongono e il luogo dove operano, ossia lontano da quelle che possono essere le eventuali pressioni, più o meno legittime, da parte dei singoli operatori.

La necessità di questo Albo nazionale è, pertanto, fuori discussione; anzi direi che è urgente la sua creazione.

Voi conoscete, senza dubbio, la situazione del nostro mercato ortoflorofrutticolo all'estero, situazione che è particolarmente grave per la concorrenza straniera che ogni giorno si fa più attiva.

Si può dire che molti anni fa l'Italia poteva ritenersi la Nazione esportatrice più importante di prodotti ortofrutticoli; oggi vi sono altre Nazioni, specialmente nel bacino del Mediterraneo, che esportano largamente e bene.

L'esportazione israeliana è perfetta e per la qualità e per l'imballaggio dei suoi prodotti, come per la presentazione sui mercati internazionali; l'esportazione spagnola, anche se meno perfetta, è certamente superiore a quella italiana, e così pure quella di altri Stati. Noi siamo ancora ad un tipo di esportazione piuttosto artigianale, per non dire qualcosa di più; quindi si impone una disciplina più seria dell'esportazione ortofrutticola se vogliamo non perdere i mercati che abbiamo ed aumentare le possibilità di esportazione dei nostri prodotti all'estero. A questo scopo si sta studiando attualmente una modifica per il cosiddetto marchio di fabbrica per le conserve alimentari.

In questo momento la preoccupazione del Ministero, che ho l'onore di rappresentare, è proprio quella di arrivare ad una disciplina che sia la più precisa possibile ed anche la più severa perchè i nostri prodotti arrivino sui mercati esteri nelle migliori condizioni.

Invito la Commissione a voler valutare in questo senso il disegno di legge e, se possibile, ad approvarlo senza emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Sono istituiti l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari

e l'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

Gli Albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

(È approvato).

#### Art. 2.

I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali di cui al precedente articolo 1.

I produttori, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi. L'esportazione di detti prodotti può effettuarsi previa attestazione rilasciata di volta in volta, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro del commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare all'Istituto nazionale per il commercio estero a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortofloro-frutticoli ed agrumari.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'iscrizione negli Albi nazionali è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 20.000.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione è obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;

2) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.

Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;

3) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

4) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;

5) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6) dare affidamento di capacità e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività.

Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.

(È approvato).

## Art. 6.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali, nonchè per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal Presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortoflorofrutticoli, designati dalle associazioni stesse.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto, ovvero, per le regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

*(È approvato).*

## Art. 7.

Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero è istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, è presieduta dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Essa è composta da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Fanno parte altresì della Commissione, per ciascuna delle due sezioni, due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio, scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

*(È approvato).*

## Art. 8.

Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:

1) deliberare sulla domanda di iscrizione negli Albi;

2) provvedere alla revisione triennale degli Albi, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attività nel triennio stesso;

3) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9.

Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dagli Albi ed alla applicazione delle sanzioni.

*(È approvato).*

## Art. 9.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Il Comitato è composto di:

un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

un direttore generale del Ministero delle finanze;

un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio.

Fanno parte altresì del Comitato due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

#### Art. 10.

La Commissione e il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 sono costituiti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

#### Art. 11.

La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli può infliggere agli iscritti negli Albi, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino pregiudizio agli interessi economici nazionali: la censura; la pena pecuniaria fino a lire 400 mila, da versarsi all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo.

I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi.

L'eventuale nuova iscrizione negli Albi nazionali può essere consentita, a coloro che siano stati radiati dagli Albi stessi ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione.

(È approvato).

#### Art. 12.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali a norma della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui Albo sono iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, intendono iniziare l'attività di esportatore dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione nella quale hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale.

Tali domande, devono essere esaminate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, e trasmesse, entro novanta giorni, all'Istituto nazionale per il commercio estero per la iscrizione negli Albi nazionali ai sensi dell'articolo 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero delibera sulla iscrizione negli Albi nazionali entro il termine di un anno per le domande di cui al primo comma del presente articolo, e di novanta giorni per le domande di cui al secondo comma.

Trascorsi tali termini, la domanda non respinta s'intende accolta.

(È approvato).

## Art. 13.

Gli Albi nazionali istituiti a norma della presente legge sono costituiti non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

## Art. 14.

Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vetture, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonchè degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche

degli esportatori occasionali che abbiano ottenuto la prescritta attestazione.

*(È approvato).*

## Art. 15.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e la legge 24 giugno 1942, n. 896, nonchè il regio decreto 16 giugno 1932, n. 697.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari